

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Interrogazioni parlamentari

30 giugno 2003

E-2165/03

INTERROGAZIONE SCRITTA di Vitaliano Gemelli (PPE-DE) alla Commissione

► **Oggetto: Regole contrattuali del Quinto programma di ricerca scientifica e tecnologica**  Risposta(e)

Il Quinto programma di ricerca scientifica e tecnologica si fonda su alcune regole contrattuali a volte troppo generiche e, in alcuni casi, dal contenuto talmente vago da non garantire la certezza del diritto e la tutela del contraente, il quale è spesso soggetto all'abuso e alla massima libertà d'interpretazione della Commissione. La stessa Commissione applica poi una prassi vessatoria nei confronti delle controparti.

In particolare, nella gestione dei pagamenti dei progetti CRAFT la Commissione, fa riferimento all'articolo 3 dell'allegato contrattuale II, il cui contenuto è molto vago. L'articolo dice: "Ad ogni pagamento periodico, un ammontare corrispondente ad una parte dell'anticipo sarà recuperato, ed il suo totale è calcolato sulla base della relazione tra i costi eleggibili e le spese previste per il periodo considerato".

Ciò premesso, può la Commissione spiegare perché, nonostante la mancanza di parametri concreti e non comunicati al contraente (al quale non è permesso modificare il testo dell'articolo), al momento del pagamento intermedio essa recupera automaticamente e "secondo prassi" il 40 % dell'anticipo concesso al consorzio al momento della stipula del contratto, prassi questa particolarmente vessatoria per i centri di ricerca pubblici che non possono anticipare con risorse proprie i soldi che dovrebbero ricevere secondo contratto dalla Commissione?

Può inoltre far sapere quali misure intende mettere in pratica per evitare che anche nel Sesto programma quadro si applichi una tale prassi vessatoria e per garantire la tutela delle sue controparti?

6 agosto 2003

E-2165/2003

Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione

Il Quinto programma quadro e il contratto tipo elaborato per le azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico (RST) nell'ambito di tale programma stabiliscono un importo massimo dell'anticipo iniziale pari al 40 % del contributo comunitario complessivo, sia che l'azione indiretta sia un progetto di ricerca cooperativa (CRAFT), sia che si tratti di un progetto di ricerca tradizionale. L'importo effettivo versato come anticipo viene stabilito in funzione della durata del progetto, della sua natura e della spesa prevista per il primo periodo, nonché di eventuali garanzie finanziarie imposte dalla Commissione.

Il contratto tipo stabilisce che tale acconto sia parzialmente recuperato durante lo svolgimento del progetto, al momento dei singoli versamenti periodici destinati a coprire i costi sostenuti. Il contratto stabilisce in particolare che "all'atto di ogni versamento periodico, è trattenuto un importo corrispondente a una parte dell'acconto iniziale, calcolato sulla base del rapporto tra i costi ammissibili approvati dalla

Commissione e le previsioni di spesa per il periodo considerato." Pertanto, in generale, nel caso in cui i costi sostenuti o approvati o le previsioni di spesa siano di entità ridotta, verrà recuperata una parte più rilevante dell'acconto versato. In casi eccezionali, si può eventualmente recuperare l'intero finanziamento anticipato in occasione di un pagamento periodico, in particolare per i progetti a breve termine come i progetti CRAFT.

Nell'ambito del Sesto programma quadro è previsto un approccio diverso. In generale, l'acconto iniziale (prefinanziamento) arriverà fino a un massimo dell'85 % dei primi 18 mesi del progetto. Tale importo sarà liquidato al termine del primo pagamento periodico e sarà concesso un nuovo prefinanziamento per i successivi 18 mesi (anche in questo caso fino ad un massimo dell'85 % dei costi che si prevede verranno sostenuti in tale periodo). In questo modo i finanziamenti anticipati rispecchieranno i costi effettivamente sostenuti. Per i progetti che durano un anno o meno, il prefinanziamento massimo previsto ammonta all'80 % del contributo comunitario complessivo, a meno che il contratto preveda la responsabilità collettiva dei contraenti⁽¹⁾. In tal caso si può concedere l'85 % dell'intera somma.